Studio Perry Mason

Caso n. 4 del 28.10.2021

Gruppo: Fulcini

Componenti del gruppo: Fulcini Cecilia, Desiree Luini, L'Abbruzzi Nicole

Discussione in aula: sì 🗖 no 🔲

Soluzione del caso:

- 1. Il delitto di danneggiamento (art. 635 c.p.) richiede la commissione di talune azioni tipizzate nella norma incriminatrice (distruggere, disperdere, deteriorare, rendere del tutto o in parte inservibili le cose mobili o immobili altrui), ma può anche assumere la forma di un reato omissivo improprio nel senso che, nonostante non sia espressamente previsto dalla legge, può configurarsi anche a seguito di una condotta omissiva, a condizione che dal mancato compimento dell'azione doverosa scaturiscano le condizioni in grado di danneggiare il bene altrui, che l'agente abbia consapevolmente omesso l'adozione di tali condotte e che da ciò possano conseguire gli eventi tipici del delitto di cui all'art. 635 c.p. (Cass. pen. Sez. II n. 25171/2019). Il fondamento di tale affermazione è da ricercarsi nell'art. 40 co. 2 c.p. laddove afferma un principio di equivalenza tra il *non impedire un evento* ed il *cagionarlo*. Affinché sussista la fattispecie è altresì necessario che il soggetto sia tenuto ad un determinato comportamento da un *obbligo giuridico* (art. 40 co. 2 c.p.) che fa sorgere, in capo al soggetto stesso, una *posizione di garanzia* nel senso che è garante della integrità e della tutela del bene che è in gioco e che viene messo in pericolo dal reato. Ciò detto, si ritiene che in capo alla cliente sussista questa posizione di garanzia in virtù di un vincolo giuridico, presumibilmente di natura contrattuale, che ha con il Comune. Per i motivi sopra citati e considerato il volontario mancato intervento a cui la cliente era tenuta e che ha portato all'inutilizzabilità dell'impianto di irrigazione, si ritiene che la sua condotta possa integrare la fattispecie di danneggiamento ex art. 635 co. 2 n. 2 c.p.
- 2. Il delitto di danneggiamento è una delle diverse fattispecie travolte da un recente intervento legislativo (d. Lgs. 7/2016) che ha operato una sistematica depenalizzazione. In questa occasione il legislatore ha enucleato dalla fattispecie originaria dell'art. 635 c.p. un'ipotesi di danneggiamento più generale qualificandolo come illecito civile a cui è applicabile una sanzione pecuniaria, ed ha contestualmente conservato nella norma sopracitata due ipotesi autonome più gravi distinguendole essenzialmente sulla base dell'utilizzo o meno della violenza, prevedendo per tali ipotesi una pena detentiva. Per quanto riguarda la posizione della cliente si ritiene che ad essa non sia applicabile la disciplina del danneggiamento come illecito civile, ma piuttosto quella del danneggiamento di cui all'art. 635 co. 2 n. 2 c.p. in funzione del fatto che nonostante non sia stata utilizzata violenza o minaccia la norma comprende anche dei casi in cui il danneggiamento è considerato più grave in ragione della natura dei bene colpiti dal reato stesso. Di conseguenza, nel caso di specie, non sarebbe applicabile una sanzione pecuniaria ma piuttosto una pena detentiva.
- 3. La pena pecuniaria, accanto alla pena detentiva, è la pena principale sia per i delitti (multa) che per le contravvenzioni (ammenda). Un punto critico per la disciplina della pena pecuniaria è l'insolvenza o l'insolvibilità del condannato. Il codice Rocco prevedeva la conversione della pena pecuniaria, non potuta eseguire per insolvibilità del condannato, in una pena detentiva calcolata secondo il criterio di ragguaglio di cui all'art 135 c.p. Questa disciplina, sottoposta al vaglio costituzionale, è stata ritenuta in un primo momento legittima in virtù di un ragionamento tutto incentrato sull'idea dell'inderogabilità della pena che doveva trovare attuazione a carico di chiunque avesse commesso un illecito penale (C. Cost. n. 29/1962). Tale orientamento cambia con la sent. 139/1979 dove la Corte dichiara l'illegittimità della conversione in pena detentiva poiché portava ad una discriminazione in danno dei più poveri. In quella sede la Corte aveva ravvisato un contrasto con l'art. 3 Cost. sostenendo che fosse contraddittorio voler fondare la soddisfazione del principio di uguaglianza di fronte al reato e alla pena, proprio sul sacrificio dell'eguaglianza stessa, introducendo una discriminazione determinata unicamente dalle condizioni economiche del condannato. Con questa sentenza emerse la necessità di adottare una soluzione nuova, conforme alla Costituzione. In tal senso la l. n. 689/1981 stabilì che la pena pecuniaria non potuta eseguire dovesse convertirsi in libertà controllata o in lavoro sostitutivo come disciplinato dall'art. 105 della legge citata. Quella del 1981 è la soluzione tutt'ora vigente e che ha retto il vaglio della Corte costituzionale.